

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI NELLE GPS

- **La legge n. 68/99 prevede la riserva di posti per le seguenti categorie:**

A. Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche

B. Invalido di guerra

C. Invalido civile di guerra

D. Invalido per servizio

E. Invalido del lavoro o equiparati

M. Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro

N. Invalido civile

P. Non vedente o sordomuto

Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono assimilati agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Le aliquote di posti riservati sono quelle di seguito indicate:

- 1. una quota pari al 7% del numero degli occupati a tempo indeterminato, riservata alle persone con disabilità (invalidi);*
- 2. una quota pari all'1% del numero degli occupati a tempo indeterminato, riservata a: orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate.*

A tali categorie si aggiunge quella degli insegnanti non vedenti, di cui all'art. 61 della legge n. 270/1982, i quali beneficiano di un'ulteriore quota di riserva (in aggiunta a quella suddetta) pari al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale. Sottolineiamo che la riserva in esame si applica solo se le relative aliquote non siano state esaurite con le assunzioni a tempo indeterminato.

Precisiamo che, nelle domande di inserimento/aggiornamento delle GPS 2024/26, gli aspiranti, i quali non hanno mai inserito i titoli di riserva e fruiscono di uno dei titoli di cui alle sopra riportate lettere B, C, D, E, M, N, P, dovranno dichiarare l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio e quindi di essere disoccupati (presentando anche il relativo certificato di disoccupazione), mentre chi l'ha già presentata (la citata iscrizione e certificato) nel precedente aggiornamento ovvero in altra procedura (ad esempio nell'ambito di un concorso) dichiarerà soltanto data e procedura di presentazione (art. 7 dell'OM): "i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta"

- Il D.lgs. n. 66/2010 prevede la riserva di posti per le seguenti categorie:

1. *volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché volontari in servizio permanente (a tali categorie, di cui all'articolo 1014, si uniscono quelle di cui all'art. 678/9 del medesimo D.lgs. 66/2010).*

Tale riserva ammonta al 30% dei posti, nel rispetto del limite previsto dall'art. 5/1 del DPR 3/1957, secondo cui i posti riservati non possono superare la metà dei posti messi a concorso. La stessa inoltre opera fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

• Il DL 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023) prevede la riserva di posti per le seguenti categorie:

1. *operatori volontari, che hanno concluso il servizio civile universale, senza demerito*

La riserva di posti per coloro che hanno concluso il servizio civile universale è pari al 15% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale (compresa naturalmente la procedura di assegnazione delle supplenze) e opera nel rispetto del limite previsto dall'art. 5/1 del DPR 3/1957, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

I titoli di riserva succitati, come detto, vanno dichiarati nella domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS.

Nel caso:

- *dei beneficiari della legge n. 68/99, nello specifico i titolari della riserva di cui alla lettera B, C, D, E, M, N o P, sopra riportate, gli stessi dichiarano l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio oppure dichiarano soltanto data e procedura di presentazione (come sopra precisato);*
- *dei volontari in ferma breve o prefissata, dichiarano l'ente (di servizio) e la data di svolgimento del servizio nonché il numero del corrispettivo atto;*
- *di coloro i quali hanno svolto il servizio civile universale, dichiarano l'ente e la data di svolgimento del servizio nonché il numero del corrispettivo atto (ricordiamo che il servizio civile universale è stato istituito e disciplinato dal D. lgs. n. 40/2017 e non è assimilabile allo stesso il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria).*

Decreto Legge 14 marzo 2025, n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.”

Modifica dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo con l'inserimento dopo le parole: «servizio civile universale», le seguenti: «**ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64**». Il nuovo comma 4 risulta infatti oggi così formulato:

“A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ((ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64)) senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

Pertanto in forza di tale modifica la riserva di posti del 15% spetta adesso anche per aver svolto senza demerito il servizio civile nazionale (e non solo il servizio civile universale).

La riserva opera nei vari concorsi pubblici per posti non dirigenziali, compresi quelli del comparto scuola, nonché in altre procedure similari (quali le graduatorie 24 mesi del personale ATA e il conferimento delle supplenze da GPS/GAE).